(N. 1361)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1950

Reclutamento straordinario di subalterni in s. p. e. delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico

Onorevoli Senatori. — L'unito disegno di legge, inteso ad autorizzare un reclutamento straordinario di 235 subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico, risponde alla necessità di colmare parzialmente le notevoli deficienze organiche esistenti nei rispettivi ruoli con l'immissione di elementi professionalmente capaci ed idonei ad esercitare prontamente le funzioni del grado.

Si illustrano, qui di seguito, le norme contenute nei singoli articoli:

- Art. 1. Autorizza il Ministro per la difesa ad effettuare, mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario di:
 - a) 50 tenenti in s. p. e. del genio;
- b) 55 sottotenenti in s. p. e. del servizio automobilistico;
- c) 130 sottotenenti in s. p. e., dei quali 45 di fanteria, 40 di artiglieria, 25 del genio, 20 del servizio automobilistico.

Si tratta in sostanza di tre concorsi, dei quali i primi due esigono in prevalenza il possesso di requisiti di carattere tecnico (laurea in ingegneria il primo, titolo di studio e qualità tecnico professionale e attività svolte in campo automobilistico il secondo), mentre il terzo, fermo restando il possesso del necessario titolo di studio, prevede una particolare valutazione delle benemerenze di guerra e delle qualità tecnico-professionali.

Art. 2. — Stabilisce le condizioni nelle quali debbono trovarsi gli ufficiali di complemento aspiranti al concorso per la nomina a tenente del genio in s. p. e. e cioè: essere in possesso della laurea in ingegneria, non aver superato i 29 anni di età al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene bandito, aver ultimato il servizio di prima nomina ed essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Art. 3. — Detta le condizioni per la partecipazione al concorso per la nomina a sottotenente in s. p. e. del servizio automobilistico stabilendo che possano aspirare al concorso i sottotenenti e tenenti delle varie armi e del servizio automobilistico nonchè i sottufficiali in carriera continuativa dello stesso servizio, i quali siano in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per il concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e cioè l'età, l'aver attuato – se sottotenenti – il servizio di prima nomina, l'idoneità fisica e il titolo di studio.

Viene contemplata inoltre, nell'articolo in parola, la riserva di un terzo dei posti a favore dei sottufficiali, con facoltà di devolvere agli ufficiali quelli non ricoperti per mancanza di sottufficiali concorrenti. La ragione della norma deriva dalla opportunità di assicurare ai sottufficiali un congruo numero di posti nel caso che siano numerosi i concorrenti con grado di tenente o di sottotenente di complemento.

Art. 4. — Stabilisce le condizioni per la partecipazione al concorso per la nomina a sottotenente in s. p. e. nelle varie armi e nel servizio automobilistico e prevede che al concorso – riservato, in sostanza, ai reduci e partigiani – possono aspirare i sottotenenti e tenenti di complemento, nonchè i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio, i quali, oltre ad avere prestato un determinato periodo di servizio in zona di operazioni ed al comando di reparto, non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 31º anno di età se sottotenenti ed il 33º se tenenti o sottufficiali.

L'articolo prevede inoltre la riserva di un terzo dei posti, arrotondato per eccesso, a favore dei sottufficiali, con la facoltà, però, di devolvere quelli non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei ai tenenti o sottotenenti della rispettiva arma o servizio.

Delle aliquote spettanti agli ufficiali e sottufficiali, un terzo, pure arrotondato per eccesso, è riservato ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, con facoltà, però, anche in questo caso di devolvere i posti non ricoperti per mancanza di concorrenti dichia-

rati idonei ai concorrenti non in possesso della qualifica di partigiano.

Infine, l'articolo dispone che il periodo di tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per causa di servizio durante la guerra 1940–45 o nella lotta partigiana è considerato utile ai fini del raggiungimento del periodo minimo di servizio richiesto per la partecipazione al concorso.

Art. 5. — Stabilisce che, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo 4, gli aspiranti alla nomina a sottotenente in s. p. e. nelle varie armi e nel servizio automobilistico, di cui alla lettera c) dell'articolo 1, debbono possedere la piena idoneità al servizio militare incondizionato, nonchè il diploma di maturità classica o scientifica ovvero, per quanto concerne i concorrenti nell'arma del genio o nel servizio automobilistico, il diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici industriali, nautici o per geometri.

Art. 6. — Prevede la esclusione dai concorsi dei concorrenti che, pur possedendo tutti i prescritti requisiti, abbiano riportato, sia pure in uno dei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneo all'avanzamento ». La norma trae la sua origine dalla necessità di evitare la immissione nel servizio permanente di elementi che non offrano serie garanzie circa la loro preparazione morale, tecnica e professionale.

L'articolo in esame, inoltre, in analogia a quanto praticato per tutti i concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, attribuisce al Ministro per la difesa la facoltà di negare in ogni caso, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai predetti concorsi.

Art. 7. — Detta norme circa la composizione della Commissione incaricata di valutare i titoli posseduti dai concorrenti, la formazione delle graduatorie dei singoli concorsi e, per i concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1, la copertura dei posti riservati, ai sensi degli articoli 3 e 4, agli aspiranti dichiarati idonei che provengano dai sottufficiali o siano in possesso del titolo di partigiano combattente.

Art. 8. — Stabilisce i titoli – che debbono essere effettivamente posseduti alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande – da valutare per ciascun concorso, il massimo dei punti a disposizione della Commissione, il punteggio da attribuire per ogni titolo, il punteggio minimo occorrente per conseguire la idoneità ed, infine, i titoli che danno preferenza in caso di parità di punteggio.

- Art. 9. Dispone che le graduatorie dei concorsi sono approvate dal Ministro per la difesa e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- Art. 10. Stabilisce che i vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio sono nominati secondo l'ordine della graduatoria e con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.
- Art. 11. Dispone che la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dei vincitori dei concorsi per sottotenente in s.p.e. nelle varie armi e nel servizio automobilistico – articolo 1, lettere b) e c) – viene effettuata con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianità relativa, stabilendo altresì che, all'atto

della nomina, i predetti vincitori sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, al termine del quale:

la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è revocata nei confronti degli ufficiali dichiarati non idonei;

gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma o servizio, con la espressa clausola che, nella graduatoria relativa al servizio automobilistico, i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

- Art. 12. Reca disposizioni circa la promozione a tenente dei vincitori dei concorsi per sottotenente in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nel servizio automobilistico.
- Art. 13. Stabilisce che l'onere del provvedimento, preventivato in lire 10.000.000 (spese per la Commissione esaminatrice e per l'organizzazione del corso di perfezionamento), graverà sui normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:

- a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio;
- b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico;
- c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:

arma di fanteria	•		n.	45
arma di artiglieria				40
arma del genio				25
servizio automobilistico				20

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:

- a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);
- b) non abbiano superato il 29° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
- e) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
- d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Art. 3.

Al concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:

- a) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29º anno di età se sottotenenti ed il 31º anno di età se tenenti o sottufficiali;
- b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
- c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;
- d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.

Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.

Art. 4.

Al concorso di cui alla lettera c) dell'articolo 1, possono partecipare:

1º i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, 12 mesi di servizio militare se sottotenenti e 18 mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940–45 presso comandi, reparti o servizi di unità operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;
- b) abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;
- c) non abbiano superato il 31º anno di età se sottotenenti e il 33º anno di età se

tenenti al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

2º i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940–1945, almeno 12 mesi di servizio militare, in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno 12 mesi presso comandi o reparti di unità operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;
- b) non abbiano superato il 33° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15 – arma di artiglieria n. 14 – arma del genio n. 9 – servizio automobilistico n. 7. I posti così riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio.

Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano.

Fermi restando i requisiti di cui al n. 1, lettera a) e al n. 2, lettera a), il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di 12 mesi o 18 mesi se sottotenenti o tenenti, di 24 mesi se sottuf-

ficiali; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Art. 5.

Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera e) dell'articolo 1 debbono possedere:

- a) la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;
- b) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.

Art. 6.

Sono esclusi dai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che, pure essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la difesa può negare, in ogni caso, con provved mento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 7.

La valutazione dei titoli è fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa, esercito, di grado non superiore all'ottavo.

La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formerà:

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1;

una graduatoria per il concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera c) dell'articolo 1.

Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e i concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.

Art. 8.

I titoli da valutare, che devono essere effettivamente posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande quale sarà stabilita dal bando di concorso, sono i seguenti:

1º per il concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1:

- a) voto di laurea;
- b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
- c) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico:
- d) attività professionale eventualmente svolta:
 - e) benemerenze di guerra;
- f) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

- 60 per il titolo indicato alla lettera a);
- 10 punti per i titoli indicati alla lettera b);
- 5 punti per i titoli indicati alla lettera c);
- 5 punti per i titoli indicati alla lettera d);
- 15 punti per i titoli indicati alla lettera e):
- 5 punti per i titoli indicati alla lettera f).
- 2º Per il concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1:

- a) qualità tecnico-professionale dimostrate durante il servizio militare prestato;
- b) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso:
- c) attività svolta nella vita civile nel campo tecnico automobilistico;
 - d) benemerenze di guerra.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

60 punti per il titolo indicato alla lettera a); 20 punti per il titolo indicato alla lettera b); 10 punti per il titolo indicato alla lettera c); 10 punti per il titolo indicato alla lettera d).

3º Per il concorso di cui alla lettera c) dell'articolo 1:

- a) benemerenze di guerra;
- b) qualità tecnico-professionali dimostrate durante il servizio militare prestato;
- c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

40 punti per il titolo indicato alla lettera a); 40 punti per il titolo indicato alla lettera b); 20 punti per il titolo indicato alla lettera c).

È idoneo il concorrente che abbia riportato almeno 60 punti complessivamente.

A parità di punteggio sono titoli preferenziali: l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana, l'essere profugo delle Provincie italiane staccate dalla Madre Patria in applicazione del trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ed infine, la più giovane età.

Art. 9.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio, nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianità relativa.

All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto.

Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza – sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito – delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.

La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo è revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso è ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.

Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, n gra-

duatorie distinte per arma e servizio. Nella graduatoria relativa al servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera c) dello stesso articolo 1.

Le anzianità relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e del servizio automobilistico di cui alla presente legge conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ma non frequentano i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.

Art. 13.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla presente legge verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950–51.